



CRD 2004-006

Presidente: Pascal Mollard
Giudici: Chiarella Rei-Ferrari; Christine Sayegh
Cancelliera: Liliane Subilia-Rouge

Decisione del 28 novembre 2005

nella causa

X, ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione Tariffa doganale, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
(rif. ...)

concernente

il certificato di circolazione delle merci EUR.1; origine delle merci

I. In fatto:

A.– Il 21 maggio 1999 la casa di spedizioni A SA di B (in seguito: A) sdoganò, per conto dell'esportatore X World Srl di C, 751 colli contenenti “confezioni-sacchetti plastica-tappeti-ombrelli-occhiali-forcine per capelli e borse nylon” all'aliquota preferenziale ai sensi dell'Accordo bilaterale di libero scambio tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 (RS 0.632.401.3; in seguito: Accordo CH-CE), sulla base del certificato di circolazione delle merci (in seguito: CCM) EUR.1 MI N. A 155937, autenticato dalla dogana italiana di Ponte B. Tale merce era destinata alla ditta X di D.

B.– L'ispettorato doganale di B Strada sottopose a visita l'invio succitato, accertando tra l'altro la presenza di abiti aventi origine terza (India) e comunicò il risultato della visita alla sezione Origine della Direzione generale delle dogane (in seguito DGD). Con lettera del 2 luglio 1999 la DGD chiese all'autorità competente in Italia (Circoscrizione doganale di Como), di controllare posticipatamente l'autenticità e la regolarità della prova d'origine, giusta gli art. 31 e 32 del protocollo n. 3 dell'Accordo CH-CE.

C.– Con risposta del 17 novembre 1999 la Direzione della dogana di Ponte B dichiarò che l'esportatore non aveva fornito prove atte a suffragare il carattere originario della merce. L'origine era pertanto da considerarsi indeterminata.

D.– Alla luce di tali risultanze la DGD, con scritto del 18 luglio 2000, chiese alla Direzione della dogana di Ponte B di eseguire il controllo posticipato dell'autenticità e della regolarità delle prove di origine di precedenti importazioni di abiti effettuate dal medesimo fornitore italiano al medesimo importatore svizzero, e meglio nel periodo dal 4 febbraio 1998 al 10 maggio 1999, certificate da 65 CCM EUR. 1. La dogana di Ponte B rispose in data 14 febbraio 2001, confermando che le merci in questione non potevano beneficiare del regime preferenziale ai sensi dell'Accordo CH-CE, in quanto sulla "documentazione fornita dall'esportatore [fatture di acquisto da altri fornitori italiani] non risulta alcuna indicazione circa l'origine della merce" (in seguito: rapporto sul controllo posticipato) . Su tutti i 65 CCM EUR.1 fu quindi apposta l'annotazione "non risponde alle condizioni di autenticità e regolarità richieste" datata 13 febbraio 2001.

E.– In data 5 aprile 2001 la Direzione di circondario delle dogane, Lugano (in seguito: DC) comunicò alla ditta X che, in seguito ad una verifica posticipata era risultato che, per la merce sdoganata sulla scorta dei 65 CCM EUR.1 succitati, non sussistevano le condizioni per beneficiare del trattamento preferenziale riservato ai prodotti originari e che pertanto i trattamenti preferenziali ottenuti a torto andavano rettificati secondo l'aliquota di dazio normale in vigore al momento degli sdoganamenti. La DC manifestò quindi l'intenzione di riscuotere posticipatamente il dazio per un importo di Fr. 293'396.30, assegnando alla ditta X un termine di 60 giorni per esprimersi in merito prima dell'emissione della decisione di esazione posticipata.

Copia di tale lettera fu inviata alla A, rendendola contemporaneamente attenta della sua responsabilità solidale.

F.– Con osservazioni del 29 maggio 2001 la ditta X, per il tramite del suo legale, chiese alla DC la convalida dei 65 CCM EUR. 1 e il conseguente annullamento dell'esazione posticipata del dazio doganale, postulando un complemento ed approfondimento istruttorio, alla luce della contraddizione esistente tra il rapporto sul controllo posticipato della dogana di Ponte B e il rapporto d'inchiesta (verbale del 13 novembre 2000) della dogana di Domodossola, prodotto dalla ditta X.

G.– Con lettera dell'8 giugno 2001 il legale della ditta X formulò istanza di sospensione della procedura di esazione posticipata, rispettivamente di concessione di una proroga di almeno 6 mesi del termine di 60 giorni summenzionato, per permettere alla sua mandante di attivarsi presso l'autorità doganale italiana, allo scopo di riesaminare l'annullamento dei 65 CCM EUR.1. La DC accordò una prima proroga fino al 20 agosto 2001 e, a seguito di ulteriori richieste, fino al 20 dicembre 2001.

H.– Con risposta del 12 dicembre 2001 la Direzione della dogana di Ponte B confermò il risultato del controllo posticipato trasmesso il 14 febbraio 2001, allegando la lettera del 17 agosto 2001 inviata allo studio legale patrocinatore della X World Srl di C, in cui si evidenziava che la ditta non aveva potuto produrre altro elemento o documentazione comprovante l'origine, se non la documentazione commerciale di acquisto da fornitori nazionali, priva di certificazioni sull'origine e di per sé insufficiente per la qualificazione della merce come comunitaria. Ragione per cui la domanda di sospensione della procedura di esazione posticipata era priva di fondamento.

I.– Il 15 gennaio 2002 la DC emanò la decisione di esazione posticipata per complessivi Fr. 293'396.30. Tale decisione fu impugnata con ricorso del 13 febbraio 2002 dinanzi alla DGD, postulandone l'annullazione, con la motivazione che tutti gli abiti erano stati fabbricati a partire da filati in Italia, che esisteva una contraddizione tra il rapporto sul controllo posticipato della dogana di Ponte B e il rapporto d'inchiesta della dogana di Domodossola, e che la ditta X non era colpevole di nessuna infrazione ai sensi dell'art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

L.– Con istanza del 22 maggio 2002 la ditta X, tramite il suo legale, chiese la sospensione della procedura di esazione posticipata sino alla decisione di riesame delle autorità doganali italiane dei CCM EUR.1 in questione, a seguito di una richiesta in tal senso della ditta X World Srl di C, alla quale era stato concesso un termine sino al 15 giugno 2002 per presentare ulteriori mezzi di prova. La DGD comunicò che avrebbe sospeso la procedura di esazione posticipata sino al ricevimento della risposta definitiva da parte dell'autorità italiana, rilevando tuttavia che avrebbe fatto stato unicamente una risposta indirizzata direttamente alla DGD.

M.– Con lettera del 28 marzo 2003 la direzione della dogana di Ponte B, confermò il risultato del controllo posticipato trasmesso il 12 dicembre 2001 alla DGD, ritenuto che la ditta esportatrice "non risulta aver presentato alcuna documentazione atta a comprovare il carattere originario dei prodotti esportati". La DGD comunicò pertanto al patrocinatore della ditta X che, alla luce dello scritto dell'autorità di controllo italiana, la ragione della sospensione della procedura era venuta a mancare e pertanto essa riprendeva il suo corso.

N.– Con lettera del 13 maggio 2003 il legale della ditta X dichiarò di mantenere il ricorso, ritenuto che la risposta della direzione della dogana di Ponte B non poteva essere ritenuta valida, emanando dalla medesima istanza che aveva allestito lo scritto del 14 febbraio 2001.

O.– A seguito di un'ulteriore scambio di corrispondenza con la Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta (in seguito: Direzione Piemonte Aosta) e con la Direzione regionale per la Lombardia (in seguito: Direzione Lombardia) quest'ultima con lettera del 4 settembre 2003 dichiarò che la decisione della dogana di Ponte B, con cui si dichiaravano non validi i certificati EUR.1, era da considerarsi definitiva e che tutte le decisioni assunte dovevano ritenersi “vincolanti e pienamente efficaci perché debitamente notificati agli interessati”.

P.– La DGD comunicò al legale della ditta X che la decisione della dogana di Ponte B era stata confermata e che il caso doveva ritenersi definitivamente chiuso, fissando un termine fino al 31 ottobre 2003 per un eventuale ritiro del ricorso, in difetto di che avrebbe deciso nel merito.

Q.– Con decisione del 18 dicembre 2003 la DGD respinse il ricorso, confermando la decisione di esazione posticipata della DC. In particolare la DGD argomentava che, con l'ottenimento dell'importazione al regime preferenziale, era stata oggettivamente commessa un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, alla luce del risultato del controllo posticipato effettuato dall'autorità competente italiana (paese esportatore). La ditta X, quale persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi, aveva pertanto fruito di un indebito profitto.

R.– Il 7 gennaio 2004, la ditta X (in seguito: la ricorrente) ha impugnato la decisione del 18 dicembre 2003 della DGD dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (in seguito: CRD), postulandone l'annullamento. In particolare la ricorrente sostiene che l'origine comunitaria, nonché italiana, della merce è dimostrata dal rapporto d'inchiesta della dogana di Domodossola e dalla documentazione prodotta in sede ricorsuale, che la DGD non può ignorare per meri motivi formali, e che pertanto la ricorrente non ha beneficiato di un indebito profitto, ritenuto che l'agevolazione doganale era ed è un suo diritto.

S.– La DGD ha risposto con scritto del 5 marzo 2004, postulando la reiezione del ricorso.

Gli altri fatti saranno ripresi e sulle singole argomentazioni contenute nello scambio di scritti si ritornerà, nella misura in cui sarà necessario, nei considerandi in diritto della presente decisione.

II. In diritto:

1.– a) Ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0) la CRD è tra l'altro competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni su ricorso prese dalla DGD concernenti l'imposizione dei dazi. Ai sensi dell'art. 109 cpv. 3 LD la procedura di ricorso è retta dagli art. 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso del 7 gennaio 2004 è tempestivo e adempie alle esigenze poste dagli art. 51 e 52 PA, concernenti la forma e il contenuto. La

ricorrente è toccata dalla decisione del 18 dicembre 2003 ed è pertanto legittimata a ricorrere (art. 48 PA). La CRD entra quindi nel merito del gravame.

b) A norma dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. La CRD non è vincolata, nel suo esame, dai motivi invocati (art. 62 cpv. 4 PA) e può scostarsi dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata nonché dalle argomentazioni delle parti. I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono però limitati nel senso che l'autorità competente procede spontaneamente a constatazioni complementari dei fatti o esamina altri punti di diritto solo nei casi in cui indizi corrispondenti risultino dalle censure sollevate o dagli atti (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c, 119 V 349 consid. 1a; André Moser, in Moser/Uebersax, *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 1.8 e segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., Zurigo 1998, n. 112, n. 602 e n. 677).

2.- a) L'origine di talune merci permette loro di beneficiare di un trattamento preferenziale, ossia dell'ammissione in franchigia dei dazi al momento del passaggio della dogana (a tal proposito, v. Marco Villa, *La réglementation de l'origine des marchandises, Etude de droit suisse et de droit communautaire*, Losanna 1998, pag. 117 segg.). La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali che prevedono delle regole d'origine delle merci, aventi quale conseguenza il trattamento preferenziale di tali merci, rispettivamente l'ammissione in franchigia.

I prodotti originari sono ammessi in esenzione del dazio, giusta le disposizioni dell'Accordo CH-CE, dietro presentazione di un CCM EUR. 1 rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione (art. 16 e 17 del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nella versione sottoscritta il 19 dicembre 1996, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1997 fino al 1° gennaio 2002 [RU 1998 1256, in seguito: Protocollo n° 3]; cfr. parimenti il Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo; RS 0.632.401.3). L'art. 17 cpv. 1 del Protocollo n. 3 stabilisce che gli Stati membri della Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità e della correttezza dei CCM. L'art. 18 del Protocollo n. 3 regola il controllo a posteriori dei CCM: esso è effettuato per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti o dell'esattezza delle indicazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. Giusta l'art. 32 cpv. 3 del Protocollo il controllo è effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tale scopo, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Ai sensi del capoverso 6 del medesimo articolo, in caso di ragionevole dubbio e in

assenza di risposta entro un termine di dieci mesi dalla richiesta di controllo, o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo, rifiutano la concessione del trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Per contro, il Protocollo n. 3 non contiene nessuna disposizione sulla procedura di rilascio dei CCM da parte del paese d'esportazione. La regolamentazione di tale procedura dipende dal diritto interno di questo paese (consid. 2b della DTF non pubblicata del 24 luglio 1992, nella causa B. [2A.379/1991]; decisione non pubblicata della CRD del 25 febbraio 2003, nella causa Y. [CRD 2002-066 e 110], consid. 4a).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che i risultati del controllo effettuato a posteriori dal paese d'esportazione sono vincolanti per le autorità del paese d'importazione (DTF 114 Ib 171 consid. 1c, 111 Ib 327 consid. 3c). Se tuttavia sussistono dubbi sui risultati di un controllo a posteriori, possono essere chieste informazioni complementari, nella misura in cui esistano nuovi mezzi di prova che permettano di pensare che le informazioni ottenute siano incomplete o inesatte. In tal caso, l'importatore ha il diritto di esigere che tali prove siano esaminate nella procedura svizzera, a condizione che esse non appaiano di primo acchito manifestamente infondate e che siano atte a provare la vera origine dei prodotti. Il modo in cui le autorità doganali svizzere devono procedere per determinare i fatti, in particolare la vera origine dei prodotti, è determinato dal diritto interno applicabile (diritto di essere sentito dell'art. 4 della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 1874, ora art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]; art. 29 PA) e non dalle norme del Protocollo n. 3. A dipendenza delle circostanze, le autorità svizzere non potranno dunque evitare di domandare l'assistenza ufficiale del paese d'esportazione per salvaguardare le garanzie procedurali che il diritto pubblico federale accorda all'importatore.

Pertanto, in determinati casi, le autorità doganali svizzere devono domandare un complemento d'informazione sul controllo a posteriori qualora risultino dei risultati sfavorevoli per l'importatore. Tuttavia, una domanda di informazioni complementari si giustifica unicamente se esistono motivi di pensare che il paese d'esportazione potrebbe riconsiderare la sua decisione (ATF 114 Ib 173 consid. 2b e c; consid. 2c della DTF precitata del 24 luglio 1992; vedasi pure Villa, op. cit., pag. 410 segg.). Pertanto, le autorità doganali del paese d'importazione sono, in ultima analisi, vincolate dalla decisione sull'origine dei prodotti dell'autorità del paese d'esportazione e non possono sostituirvi il loro apprezzamento (decisione precitata del 25 febbraio 2003, consid. 4a; DTF non pubblicata del 20 gennaio 2004, nella causa O. [2A.461/2003], consid. 2.2). Esse non sono quindi tenute ad esaminare i documenti giustificativi sull'origine delle merci.

3.- a) Conformemente all'art. 13 cpv. 1 LD i dazi doganali sono dovuti dalle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e da quelle designate all'art. 9 LD, nonché dalle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Esse sono solidalmente

responsabili delle somme dovute, mentre i mezzi di ricorso tra gli assoggettati sono regolati dal diritto civile. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD sono soggette all'obbligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. È in tal modo assoggettata all'imposta la persona che trasporta essa stessa le merci o i beni attraverso la frontiera. Tale persona non può che essere una persona fisica (decisioni non pubblicate del Tribunale federale del 7 luglio 1999, nella causa L. e V. SA [2A.585/1998 e 2A.600/1998], consid. 4, del 27 ottobre 1999 nella causa L. [2A.417/1999], consid. 3a). È pure assoggettato al pagamento dei dazi colui per conto del quale le merci sono trasportate.

b) aa) Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale a torto un contributo non è stato riscosso, il contributo non reclamato compresi gli interessi va pagato indipendentemente dalla punibilità di una data persona (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 7 luglio 1999, nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 4b; Jean Gauthier, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérales sur le droit pénal administratif, in Rivista di diritto amministrativo e fiscale [RDAF] 1999, 2^a parte, pag. 56 segg., pag. 59). L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che è obbligata al pagamento la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa. Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA sia applicabile è in primo luogo necessario che vi sia la realizzazione oggettiva di un'infrazione penale (si veda tra gli altri, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; Archivi di diritto fiscale svizzero [Archivi] vol. 68 pag. 439 segg. consid. 2; DTF 115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c; decisione non pubblicata del Tribunale federale del 30 settembre 1988, nella causa B. AG, consid. 3a; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, pag. 36 n. 4a). Commette una tale infrazione chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolazioni del traffico di confine (art. 74 n. 9 LD; decisione non pubblicata del Tribunale federale del 31 marzo 2004, nella causa F. [2A.1/2004], consid. 2.1). In assenza di una tale infrazione l'art. 12 cpv. 2 DPA non può entrare in linea di conto. L'applicazione di questa disposizione non dipende tuttavia da una responsabilità penale, né da colpa (DTF 106 Ib 221 consid.2c), né ancora dall'avvio di una procedura penale (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 31 ottobre 1985, nella causa W. AG [A.341/1984], consid. 4c). L'indebito profitto dell'art. 12 cpv. 2 DPA consiste in un vantaggio patrimoniale che è generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti.

bb) L'art. 12 cpv. 2 DPA permette di assoggettare alla prestazione le persone che sono soggette ai dazi ai sensi degli art. 13 e 9 LD. A colui che è oggettivamente contribuente giusta gli art. 13 e 9 LD è ipso facto attribuito l'indebito profitto secondo l'art. 12 cpv. 2 DPA (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; 106 Ib 221 consid. 2c). Le condizioni dell'assoggettamento sono logicamente quelle delle disposizioni succitate e l'art. 12 cpv. 2 DPA non fa altro che prolungare il corso della prescrizione.

4.- a) Nella fattispecie le autorità doganali svizzere avevano il diritto di effettuare un controllo a posteriori dei CCM contestati, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, ritenuto che il controllo a posteriori è espressamente previsto dall'art. 32 del Protocollo n. 3. In tale previsione, l'art. 28 cpv. 1 prevede che l'esportatore che sollecita l'emissione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare durante tre anni almeno i documenti probatori.

b) Considerato che le autorità svizzere avevano dei dubbi sulla reale origine delle merci importate, il 18 luglio 2000 esse hanno domandato alle autorità del paese esportatore, ossia l'Italia, il controllo a posteriori di 65 CCM. Il 14 febbraio 2001 le autorità doganali italiane (dogana di Ponte B) hanno comunicato alle autorità svizzere che « non sussistono le condizioni per beneficiare del trattamento daziario preferenziale [...] in quanto sulla documentazione fornita dall'esportatore (fatture di acquisto da altri fornitori italiani) non risulta alcuna indicazione circa l'origine della merce ». A seguito di tale risposta la DGD ha annullato i 65 CCM precitati e richiesto alla ricorrente il pagamento di Fr. 293'396.30. Quest'ultima si è opposta a questa richiesta, rilevando in particolare che la comunicazione della dogana di Ponte B contraddiceva il rapporto d'inchiesta del 13 novembre 2000 redatto dall'autorità incaricata dell'inchiesta (dogana di Domodossola) che dichiarava: « Dall'esame congiunto della documentazione commerciale di acquisto dei diversi fornitori nazionali e dalle fatture di rivendita all'atto dell'esportazione verso la Svizzera non sono emersi elementi tali da far ritenere che le merci potessero NON essere di origine COMUNITARIA. Ciò nonostante i verbalizzanti hanno chiesto [...] se non era in grado di fornire eventuali altri elementi comprovante l'origine comunitaria della merce esportata ». Invitate dalla DGD a chiarire questa contraddizione il 19 novembre 2001 le autorità italiane (dogana di Ponte B) hanno risposto in data 12 dicembre 2001 che « quest'Ufficio non ha mai inviato alcuna successiva comunicazione che contrasti con quanto già affermato [...]. Si ribadisce quindi che non sussistono le condizioni per beneficiare del trattamento daziario preferenziale ». Dopo tale scritto l'esportatore fu tuttavia ancora invitato, con lettera della Direzione Piemonte Aosta del 6 maggio 2002, a presentare i documenti giustificativi dell'origine delle merci in questione. A seguito di un richiamo della DGD del 12 marzo 2003, la dogana di Ponte B rispose il 28 marzo 2003 che l'esportatore « non risulta avere presentato alcuna documentazione atta a comprovare il carattere originario dei prodotti esportati » e che confermava pertanto il suo scritto del 12 dicembre 2001. Ritenuto che la ricorrente contestò queste informazioni, indicando che numerosi documenti erano stati trasmessi alla Direzione Piemonte Aosta, la DGD ha domandato alla Direzione Piemonte Aosta di voler chiarire la situazione. Con risposta del 3 giugno 2003 essa dichiarò di condividere il parere espresso dalla dogana di Ponte B poiché « a seguito dell'ulteriore documentazione presentata dalla ditta X World Srl di C non sono emersi elementi sufficienti di corrispondenza tra la merce venduta e la merce precedentemente acquistata ». Il 4 giugno 2003 la dogana di Ponte B confermò nuovamente la sua posizione. Visto che la ricorrente contestò la portata di queste ultime missive, il 7 luglio 2003 la DGD contattò il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane, di Roma, per sapere se « la faccenda non è ancora cresciuta in giudicato o se può essere considerata sbrigata ». Rispondendo su richiesta dell'autorità di Roma, la Direzione Piemonte Aosta precisò che la sua lettera del 3 giugno 2003 rappresentava un semplice parere, limitandosi

a condividere il punto di vista della dogana di Ponte B, dogana che dipendeva del resto dalla Direzione Lombardia. Rispondendo parimenti alla richiesta delle autorità di Roma, la Direzione Lombardia spiegò, da parte sua, che i CCM erano stati dichiarati non validi e che la procedura di revisione non aveva condotto a un risultato diverso.

Come detto in precedenza, le autorità svizzere sono vincolate al risultato del controllo a posteriori effettuato dal paese d'esportazione. È vero che, nella fattispecie, risulta dagli elementi di fatto appena riferiti, che la procedura di controllo delle autorità italiane è stata poco trasparente e che la motivazione delle prese di posizione è alquanto succinta. Lo studio dell'incarto non permette di farsi un'idea chiara dell'inchiesta condotta dalle autorità italiane. Si evince tuttavia dagli scritti delle autorità italiane, che esse considerano che non sussistono le condizioni per beneficiare del trattamento daziario preferenziale. Come sancito dal Tribunale federale, il paese d'importazione, in questo caso la Svizzera, è vincolato dal risultato del controllo comunicato dalle autorità del paese d'esportazione, qualunque sia il modo in cui esse siano pervenute alla loro conclusione. La CRD ha già avuto modo di pronunciarsi in un caso, in cui le autorità straniere si erano limitate a scrivere all'esportatore, spiegandogli che doveva fornire la prova della provenienza delle merci esportate. La lettera in questione precisava che se la ditta non rispondeva, il CCM sarebbe stato considerato non valido e che l'importatore straniero sarebbe stato obbligato a pagare i dazi nonché una multa. L'esportatore non aveva risposto e le autorità straniere avevano pertanto indicato che il CCM non era valido, ciò che ha avuto quale conseguenza la riscossione posticipata dei dazi (decisione non pubblicata del 15 agosto 2000, nella causa F [CRD 1999-006], consid. 4; si veda pure la decisione precitata del 25 febbraio 2003, consid. 5, malgrado un'inchiesta poco approfondita delle autorità francesi). Occorre parimenti rilevare che l'art. 32 del Protocollo prevede che, se la risposta delle autorità straniere non è chiara, le autorità doganali richiedenti rifiutano il beneficio preferenziale, salvo in presenza di circostanze eccezionali, che nel caso in esame non sono manifestamente realizzate.

Resta ancora da esaminare il carattere definitivo della comunicazione delle autorità italiane. Con lettere dell'8 novembre 2001, l'esportatore italiano ha domandato alla Direzione Piemonte Aosta e alla Direzione Lombardia di annullare i diversi atti doganali di Ponte B e di Domodossola contrari al rapporto d'inchiesta del 13 novembre 2000. La ricorrente giudica che si tratti di una procedura di ricorso, che non è ancora chiusa definitivamente, poiché la lettera del 3 giugno 2003 non rappresenterebbe una decisione formale e la lettera del 4 giugno 2003 emanerebbe da una delle parti. Occorre in primo luogo rilevare che il Protocollo n. 3 non prevede un ricorso contro la comunicazione dell'autorità né esige che si tratti di una decisione cresciuta in giudicato. Questa questione è lasciata all'apprezzamento degli Stati membri che la regolano nel loro diritto interno. Non è compito della CRD, né della DGD, di procedere ad un'analisi del diritto italiano per determinare se il litigio che oppone l'esportatore alle autorità italiane sia stato giudicato con una decisione cresciuta in giudicato. La DGD ha ricevuto per tre volte la conferma da parte dell'autorità competente (dogana di Ponte B) che non sussistono le condizioni per beneficiare del trattamento daziario preferenziale. Alla luce delle norme appena illustrate, la DGD è vincolata da questo apprezzamento che è del resto stato confermato da due Direzioni regionali. Occorre precisare che la DGD si è sforzata ripetutamente, con diversi scritti

indirizzati alle autorità italiane, di capire più da vicino la realtà dei fatti. Al momento di dover prendere la decisione su reclamo, essa poteva a giusta ragione fondarsi sulle informazioni fornite dalle autorità italiane e considerare che esse soddisfacevano sia le esigenze del Protocollo n. 3, sia il diritto interno svizzero.

Il rapporto di inchiesta della dogana di Domodossola non è destinato alle autorità svizzere, bensì rappresenta un documento interno dell'amministrazione italiana, che non deve di principio essere esaminato dalle autorità svizzere, salvo circostanze eccezionali. Nella fattispecie, le circostanze eccezionali non sono adempiute, in particolare per il fatto che il rapporto d'inchiesta della dogana di Domodossola non confermava senza riserve l'origine comunitaria delle merci litigiose, ma constatava unicamente l'assenza di elementi che indicassero un'origine extra-comunitaria.

Visto quanto sopra, nel caso in esame si deve concludere che il trattamento preferenziale è stato concesso a torto. Vi è pertanto un'infrazione alla legislazione sulle dogane (art. 74 cpv. 9 LD) e quindi indebito profitto. La ricorrente fa chiaramente parte della cerchia di persone assoggettate ai dazi in virtù degli art. 13 e 9 LD. Essa ha di conseguenza beneficiato di un indebito profitto ed è pertanto tenuta a pagare i dazi sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA.

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Visto l'esito della vertenza, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali di Fr. 3'500.--, comprensive di una tassa di decisione e delle tasse di cancelleria, vanno poste a carico della ricorrente soccombente. L'anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) va interamente computato sulle spese di procedura, ritenuto che un'eventuale eccedenza è da rimborsare alla ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 e segg., in particolare art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]).

Per questi motivi,

la Commissione federale di ricorso in materia doganale, deliberando per via di circolazione degli atti in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31),

pronuncia:

1. Il ricorso della ditta X del 7 gennaio 2004 è respinto e la decisione della Direzione generale delle dogane del 18 dicembre 2003 è confermata.

3. Le spese processuali, comprensive della tassa di decisione e di quelle di cancelleria, ammontanti a Fr. 3'500.--, sono poste a carico della ricorrente e computate sull'anticipo spese di Fr. 3'500.-- versato.
2. La presente decisione è notificata per iscritto alla ricorrente per il tramite del suo patrocinatore e alla Direzione generale delle dogane.

Indicazione del rimedio giuridico

La presente decisione viene notificata per iscritto alle parti. Essa può essere impugnata entro trenta giorni dalla notifica mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria [OG; RS 173.110]), **fatta eccezione per le decisioni sull'imposizione dei dazi, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso (art. 100 lett. h OG), nonché per le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute (art. 99 cpv. 1 lett. g OG)**. L'atto di ricorso dev'essere depositato in tre esemplari presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma della ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati al ricorso la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della ricorrente. Il termine non decorre (art. 34 cpv. 1 OG):

- a) dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Commissione federale di ricorso
in materia doganale

Il presidente

La cancelliera

Pascal Mollard

Liliane Subilia-Rouge